

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 19 novembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO ANTONIO ARBOTTI (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015) - (nota n. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
sciogliendo la riserva;

ritenuto che la presentazione dell'istanza di ricusazione da parte del difensore del Sig. Fernando Antonio Arbotti, impone la sospensione del procedimento fino alla decisione che viene devoluta ad altro collegio diversamente composto;

ritenuto che vanno sospesi i termini del procedimento ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS;

P.Q.M.

Sospende il presente procedimento in attesa della decisione sulla suddetta istanza di ricusazione che viene devoluta ad altro collegio del TFN-SD diversamente composto;
sospende i termini del procedimento ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS.

Dispone che il presente procedimento riprenda dopo la decisione sulla istanza di ricusazione.

(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DELLI CARRI (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all'albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all'albo speciale dei Direttori Sportivi), GIOVANNI LUCA IMPELLIZZERI (all'epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo del Settore tecnico), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mq del 6.10.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
sciogliendo la riserva;

ritenuto che la presentazione dell'istanza di ricusazione da parte del difensore del Sig. Daniele Delli Carri, impone la sospensione del procedimento fino alla decisione che viene devoluta ad altro collegio diversamente composto;

ritenuto che vanno sospesi i termini del procedimento ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS;

P.Q.M.

Sospende il presente procedimento in attesa della decisione sulla suddetta istanza di ricusazione che viene devoluta ad altro collegio del TFN-SD diversamente composto; sospende i termini del procedimento ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS.

Dispone che il presente procedimento riprenda dopo la decisione sulla istanza di ricusazione.

(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BATTINI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SS Srl), Società AC PISA 1909 SS Srl - (nota n. 2527/38 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015).

Il deferimento

Con atto del 15/9/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Carlo Battini, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SS Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00;

- la Società AC Pisa 1909 SS Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Carlo Battini, legale rappresentante pro-tempore Società AC Pisa 1909 SS Srl.

Il Signor Fabrizio Lucchesi, attuale legale rappresentante della Società Sportiva e la AC Pisa 1909 SS Srl hanno fatto pervenire, in data 26/10/2015 una memoria difensiva nella quale, ricostruiti i fatti espongono che in data 15/8/2015 quote rappresentative il 100% del capitale sociale della AC Pisa 1909 SS Srl sono state cedute in favore della Carrara Holding Srl il cui legale rappresentante è il Sig. Fabrizio Lucchesi, oggi amministratore unico della deferita.

Evidenziano altresì che l'illecito è stato compiuto dalla precedente gestione, senza con ciò voler "porre in discussione il principio di responsabilità vicaria sancito dall'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva", ma al fine di valutare quanto sopra per la quantificazione della sanzione da irrogare.

Segnalano inoltre che, all'atto della violazione, la Società sportiva versava in uno stato di sofferenza economica ed incertezza e la iscrizione al campionato di Lega Pro 2015/2016 è stata possibile grazie all'intervento di istituzioni locali e partner commerciali i quali hanno

permesso, attraverso il loro contributo, il deposito della richiesta fideiussione in lievissimo ritardo rispetto alla tempistica federale.

Concludono chiedendo il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati ovvero, in subordine l'applicazione della sanzione ritenuta di giustizia e comunque contenuta nei limiti dell'ammenda.

Il patteggiamento

Alla riunione del 29.10.2015 il Signor Carlo Battini con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Carlo Battini ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:

[“pena base per il Sig. Carlo Battini, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società AC Pisa 1909 SS Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

È altresì comparso il difensore della AC Pisa 1909 SS Srl, il quale si è riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Ed infatti, la comunicazione Co.Vi.So.C in data 10.8.2015 evidenzia, nell'allegato 2 redatto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che la Società non ha depositato, ai sensi del Titolo I del Com. Uff. 239/A del 27.4.2015, la fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00 entro il termine del 30.6.2015.

È quindi accertata la violazione dell'art. 10, comma 3 del CGS in relazione al titolo I par. I lett. d, punto 8 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico Lega Pro 2015-16, con conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, della AC Pisa 1909 SS Srl.

Non possono trovare accoglimento le difese della Società deferita in quanto risultano irrilevanti per l'Ordinamento sportivo ed il rispetto dei termini ivi previsti, sia la cessione delle quote rappresentative il 100% del capitale sociale della AC Pisa SS Srl sia lo stato di difficoltà economica in cui la stessa versava prima dell'intervento della attuale compagine sociale.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Carlo Battini. Infligge alla Società AC Pisa 1909 SS Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

(40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl - (nota n. 2597/32 pf15-16 SP/MS/blp del 17.9.2015).

Il deferimento

Con atto del 17/9/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Raffaele Trapani, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Paganese Calcio 1926 Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato

professionistico di Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00;

- la Società Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Raffaele Trapani, legale rappresentante pro-tempore Società Paganese Calcio 1926 Srl.

Il Signor Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il patteggiamento

Alla riunione del 29.10.2015 il Signor Raffaele Trapani con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Raffaele Trapani ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:

[“pena base per il Sig. Raffaele Trapani sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Il procedimento è proseguito per la Società Paganese Calcio 1926 Srl

Alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società Paganese Calcio 1926 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

È altresì comparso il difensore della Società Paganese Calcio 1926 Srl, il quale ha argomentato in favore del sodalizio sportivo, concludendo per il proscioglimento dello stesso dagli illeciti ascritti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Ed infatti, la comunicazione Co.Vi.So.C in data 10.8.2015 evidenzia, nell'allegato 2 redatto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che la Società non ha depositato, ai sensi del Titolo I del Com. Uff. 239/A del 27.4.2015, la fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00 entro il termine del 30.6.2015.

È quindi accertata la violazione dell'art. 10, comma 3 del CGS in relazione al Titolo I par. I lett. d, punto 8 del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico Lega Pro 2015-16, con conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, della Paganese Calcio 1926 Srl

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Raffaele Trapani.

Infligge alla Società Paganese Calcio 1926 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

(41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ROSATO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 2601/34pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 25 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Pietro Rosato, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Lupa Castelli Romani Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il

termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 400.000,00;

b) la Società Lupa Castelli Romani Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Rosato, legale rappresentante pro tempore della Società Lupa Castelli Romani Srl.

Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il patteggiamento

Alla riunione del 29.10.2015 il Signor Pietro Rosato con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Pietro Rosato ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:

[“pena base per il Sig. Pietro Rosato sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Il procedimento è proseguito per la Società Lupa Castelli Romani Srl.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita con conseguente irrogazione della seguente sanzione: alla Società Lupa Castelli Romani Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

Nessuno è comparso per la Società deferita.

Motivi della decisione

Il deferimento in questione è fondato e pertanto merita di essere accolto.

La documentazione versata in atti ha consentito di accertare la circostanza secondo la quale la Co.Vi.So.C. nella riunione del 30 luglio 2015 riscontrava in capo alla Società Lupa Castelli Romani Srl l'inosservanza nei termini stabiliti dal titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 239/A del 27 aprile 2015 dell'adempimento costituito dal deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 400.000,00.

La Co.Vi.So.C., alla luce di quanto sopra, con nota del 10 agosto 2015 segnalava la vicenda alla Procura Federale la quale, svolta l'attività istruttoria, ritenuto di non dover disporre l'archiviazione del procedimento, avvisava i soggetti oggi deferiti ai sensi e nelle forme di cui all'art. 32 ter, comma 4, del CGS della conclusione delle indagini.

Alla luce di quanto in atti la responsabilità disciplinare della Società deferita appare accertata e, pertanto, il deferimento in questione deve essere accolto.

Per quanto riguarda le sanzioni da irrogare, alla luce del contegno processuale dei deferiti e del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi Federali, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Pietro Rosato.

Infligge alla Società Lupa Castelli Romani Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 19 novembre 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio